

**Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle ll. rr. 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 51/2013, 21/2015, 30/2015**

### **Relazione illustrativa:**

L'intervento rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal modello di programmazione definito dalla LR 1/2015 che ha tra i propri obiettivi quello di snellire le procedure e ridurre i tempi della programmazione regionale.

La LR 1/2015, infatti, definisce il Programma regionale di Sviluppo (PRS) quale atto fondamentale di indirizzo per la programmazione regionale (art. 7) e individua nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e nella relativa nota di aggiornamento (art. 8) lo strumento di specificazione degli indirizzi e individuazione degli interventi dell'anno successivo.

Inoltre l'art. 10 della l.r. 1/2015, comma 2, prevede l'attuazione delle politiche di settore attraverso i seguenti strumenti:

- a. piani previsti dalla normativa nazionale o europea
- b. piani e programmi individuati specificamente dal PRS su cui successivamente viene data disciplina legislativa
- c. piani e programmi prorogati ai sensi del comma 5.

Nel quadro di questo modello di programmazione il Consiglio Regionale, con risoluzione 13 del 6 ottobre 2015, ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura, indirizzandola all'elaborazione di quelli previsti da norma nazionale. Conseguentemente, in un'ottica di semplificazione, il PRS adottato con delibera di Giunta n. 567 del 14/06/2016 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione, prevede:

1. la mancata riproposizione di piani attuativi del PRS 2011-2015 non previsti dalla normativa nazionale
2. la proroga di alcuni piani vigenti, previsti dalla normativa nazionale, ai sensi dell'art. 10 co. 5 della l.r. 1/2015
3. la predisposizione di nuovi piani, in generale previsti da norma nazionale oppure derivanti dal processo di riordino istituzionale o comunque aventi carattere di atti di governo del territorio.

La proposta di legge risponde dunque alla necessità di adeguare, con un unico provvedimento, la normativa di programmazione settoriale, procedendo ad un riordino degli strumenti di programmazione in conformità al modello che il PRS 2016-2020 ha previsto per l'attuazione delle proprie strategie; al riguardo si evidenzia che la Giunta regionale ha approvato una proposta di modifica alla LR 35/2000 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese", attualmente è all'esame del Consiglio Regionale, contenente anche gli adeguamenti in tema di programmazione regionale. La presente proposta di legge non tocca pertanto la LR 35/2000.

Alla luce del ragionamento sopra riportato, le modifiche proposte possono essere suddivise in tre tipologie.

La prima riguarda le leggi di programmazione settoriale che sino ad ora hanno previsto un piano quale strumento di attuazione delle proprie politiche che non è stato riproposto:

- LR 9/2008 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti";
- LR 16/2009 "Cittadinanza di genere";
- LR 21/2010 Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali";
- LR 20/2009 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione";
- LR 26/2009 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana";

- LR 1/2004 “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”;
- LR 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.

In generale la modifica delle leggi sopra citate si sostanzia nella sostituzione dell'articolo istitutivo del piano con un articolo che definisce le nuove modalità attuative delle politiche di settore in base al modello delineato dalla LR 1/2015. L'articolo si sviluppa in tre commi:

- il primo prevede che il PRS stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche di settore;
- il secondo prevede che il DEFR stabilisca annualmente, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo, le priorità programmatiche per l'anno successivo e individui, in fase di nota di aggiornamento, gli interventi da realizzare relativamente alle politiche di settore;
- il terzo rimanda a delibere attuative della Giunta per l'attuazione degli interventi previsti dal DEFR e dalla nota di aggiornamento.

Per le leggi oggetto di questo tipo di intervento, oltre alla sostituzione dell'articolo relativo agli strumenti di programmazione, si sono rese necessarie di conseguenza anche modifiche manutentive ad altri articoli.

La seconda tipologia di intervento riguarda la proroga di alcuni piani ai sensi dell'art. 10, comma 5, LR 1/2015:

- LR 55/2011 “Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM).”;
- LR 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
- LR 14/2007 “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale.”

Con l'occasione, in relazione alla legge istitutiva del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), si è provveduto ad intervenire anche sulle leggi sotto riportate al fine di conferire omogeneità alle norme, in relazione agli strumenti di programmazione e alle procedure per l'attuazione delle politiche settoriali e dei relativi interventi:

- LR 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”;
- LR 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;
- LR 58/2009 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”.

La terza tipologia di intervento riguarda le leggi i cui piani saranno elaborati nel corso della legislatura corrente.

Con riferimento ai piani che derivano dal processo di riordino istituzionale le modifiche riguardano la LR 3/1994 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e la LR 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”. Tali leggi hanno istituito piani che sono anche atti di governo del territorio nei quali confluiscono esclusivamente contenuti a carattere localizzativo; pertanto, per l'attuazione delle politiche a carattere socio-economico, con l'intervento normativo in oggetto, viene recepito il modello PRS/DEFR/nota di aggiornamento già descritto per la prima tipologia.

Per quanto riguarda altri piani che derivano da norme nazionali si è proceduto ai seguenti interventi normativi:

- sono state effettuate modifiche a carattere meramente manutentivo alla LR 51/2013 “Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative”;
- è stata prevista l'introduzione di un articolo di proroga del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010, (PRMM 2008) rimasto in vigore per la legislatura 2010-2015 ai sensi dell'art. 133 Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66, fino alla predisposizione

del Piano regionale per la qualità dell'aria di cui alla LR 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

- è stata modificata la LR 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale." al fine di eliminare dalla legge alcuni aspetti delle politiche abitative che non confluiranno nel PSSIR ma saranno attuate, con una specifica previsione del testo unico delle politiche abitative, attraverso il modello PRS/DEFR/nota di aggiornamento.

- fino all'approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, è stata disposta la proroga del Piano per lo sport e del Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, approvati nel corso della legislatura passata, che trovano riferimento rispettivamente nella LR 21/2015 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e nella LR 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana". Ciò in considerazione del fatto che il PRS 2016-2020 ha previsto che per la legislatura corrente le politiche contenute in tali piani confluiscono nel nuovo PSSIR.

Nelle disposizioni transitorie è stato inserito un articolo che assicura l'attuazione delle politiche di settore previste dalle leggi i cui piani non sono riproposti dal PRS 2016-2020 né sono prorogati, nel periodo che intercorre tra l'approvazione dello stesso e l'approvazione della sezione programmatica del DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

Infine si segnala che nelle norme finanziarie delle leggi che fanno riferimento ad un piano non riproposto né prorogato dal PRS 2016-2020 si è proceduto a sostituire il richiamo al piano con un richiamo al Documento di economia e finanza regionale.

Nel dettaglio la proposta di modifica è così strutturata.

*Capo I – Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")*

Le modifiche alla LR 3/1994 hanno la finalità di specificare il processo attuativo delle politiche di settore così come delineato dal modello di programmazione introdotto dalla LR 1/2015 che definisce il Programma regionale di Sviluppo (PRS) quale atto fondamentale di indirizzo per la programmazione regionale e individua nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), e nella relativa nota di aggiornamento, lo strumento per l'individuazione degli interventi dell'anno successivo. Viene inoltre introdotto il comma 3 bis che stabilisce che la Giunta con proprie delibere provveda all'attuazione degli interventi individuati dal DEFR.

Viene, inoltre, effettuata una modifica a carattere puramente manutentivo all'articolo 63 bis conseguente alle modifica sopra citata che individua nel DEFR lo strumento per l'individuazione delle risorse.

*Capo II – Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).*

Si modifica l'articolo 9 introducendo il comma 3 bis che stabilisce che la Giunta con proprie delibere provvede all'attuazione del piano in coerenza con il DEFR tenuto conto degli stanziamenti di bilancio.

Viene introdotto l'articolo 32 ter che prevede la proroga del piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della LR 1/2015,

che stabilisce che il PRS possa fornire indicazioni per la proroga di Piani, previsti da normativa nazionale o dell'Unione europea, qualora la stessa normativa non preveda un termine di scadenza.

### *Capo III – Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)*

Viene sostituito l'articolo 4 della LR 39/2000 prevedendo che le politiche forestali non siano più attuate tramite il PRAF (Piano regionale agricolo forestale), ma attraverso uno specifico Piano forestale previsto da normativa nazionale. Viene inoltre introdotto il comma 3 che stabilisce che la Giunta con proprie delibere provveda all'attuazione del piano in coerenza con il PRS e con quanto stabilito nel DEFR.

Poiché attualmente le politiche forestali sono attuate attraverso il Piano Regionale agricolo forestale (PRAF), che è piano regionale per cui è prevista l'abrogazione, si prevede la proroga della sezione forestale di quest'ultimo (art. 91).

Si effettuano inoltre delle modifiche a carattere manutentivo (art. 10 e 30 bis) che si sostanziano nell'introduzione del Piano forestale o del Piano faunistico venatorio regionale laddove, attualmente, è citato il PRAF.

### *Capo IV – Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)*

La modifica di maggior rilievo riguarda l'abrogazione del Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) previsto dall'articolo 31 della LR 32/2002, che viene modificato al fine di specificare il processo attuativo delle politiche di settore secondo il modello PRS/DEFR-nota di aggiornamento/Delibere di Giunta regionale già descritto. In particolare si segnala che è stato abrogato il comma 6 che prevede il documento di monitoraggio del PIGI, in quanto con l'articolo 22 della LR 1/2015 si provvede a monitorare le politiche di cui alla LR 32/2002, attraverso il monitoraggio semestrale del DEFR.

A seguito delle modifiche di cui all'art. 31 si è reso necessario abrogare l'articolo 7 e adeguare gli articoli 9, 10 quinquies, 10 septies, 14 bis, 21 quater, 21 decies e 26.

Si segnala inoltre che con la modifica dell'art. 10 sono stati aggiornati i soggetti che collaborano con l'ADSU.

### *Capo V – Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")*

L'articolo 7 della legge sopra richiamata viene sostituito a seguito dell'abrogazione del "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale". Viene pertanto introdotta la nuova procedura attuativa delle politiche di settore secondo il modello PRS/DEFR-nota di aggiornamento/Delibere di Giunta già descritto. Nel nuovo articolo è stata inoltre inserita l'approvazione da parte della Giunta regionale di un atto finalizzato a fornire strategie tecniche e linee guida per la diffusione dell'Agenda digitale sul territorio regionale.

A seguito della modifica è stato adeguato anche l'articolo 7 bis.

### *Capo VI – Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)*

Le modifiche alla LR 7/2005 hanno la finalità di specificare il processo attuativo delle politiche di settore secondo il modello PRS/DEFR-nota di aggiornamento/Delibere di Giunta già descritto.

*Capo VII – Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)*

Viene modificato l'articolo 5 della LR 39/2005, relativo alla programmazione, al fine di specificare il processo attuativo delle politiche di settore definite dal PAER, specificandone la coerenza con il DEFR, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione.

*Capo VIII– Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)*

Vengono modificati gli articoli 52 e 56 eliminando dalla legge alcuni aspetti delle politiche abitative che non confluiranno nel PSSIR attuativo del PRS 2016-2020. Tali interventi saranno attuati, con una specifica previsione del testo unico delle politiche abitative, attraverso il modello PRS/DEFR-nota di aggiornamento/Delibere di Giunta.

*Capo IX– Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)*

La modifica di maggior rilievo riguarda l'eliminazione del piano regionale Agricolo Forestale (PRAF) dall'articolo 2 della LR 1/2006, che di conseguenza viene modificato al fine di specificare il processo attuativo delle politiche di settore così come delineato dal modello di programmazione introdotto dalla LR 1/2015 (PRS/DEFR-Nota di aggiornamento/Delibere di Giunta).

Conseguentemente è abrogato l'articolo 9 ed è modificata la norma finanziaria.

All'articolo 4 si abroga la lettera i) che costituisce una tipologia di intervento non più attiva.

*Capo X– Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)*

Si introduce una norma transitoria che prevede la proroga del PAER approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della LR 1/2015.

Inoltre sono state effettuate delle modifiche manutentive per aggiornare i riferimenti a normative recentemente approvate (LR 30/2015 e 80/2015).

*Capo XI–Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)*

Si sostituisce l'articolo 5 della legge sopra richiamata procedendo, da un lato, all'abrogazione del piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, dall'altro all'introduzione della nuova procedura attuativa delle politiche di settore secondo il modello PRS/DEFR-Nota di aggiornamento/Delibere di Giunta..

Di conseguenza viene adeguato anche l'articolo 6 relativo alle modalità attuative, rivedendo anche le tempistiche del procedimento che porta al finanziamento delle associazioni al fine di renderlo compatibile con le tempistiche del modello di cui sopra.

Inoltre vengono effettuate delle modifiche manutentive agli articoli 8, 9 e 10.

Viene, infine, modificata la norma finanziaria, articolo 12, sostituendo il Piano con il DEFR.

*Capo XII– Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)*

Si sostituisce l'articolo 22 della legge sopra richiamata abrogando il piano regionale per la cittadinanza di genere e introducendo la nuova procedura attuativa delle politiche di settore così secondo il modello PRS/DEFR-Nota di aggiornamento/Delibere di Giunta.

Di conseguenza vengono adeguati gli articoli 3, 6, 11, 13 e 17.

Viene, infine, modificata la norma finanziaria, articolo 25, sostituendo il Piano con il DEFR.

#### *Capo XIII– Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)*

L'intervento sulla legge consiste nella sostituzione dell'articolo 6 che prevede l'abrogazione dell'atto indirizzo pluriennale, approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale contestualmente al PRS e nell'introduzione della nuova procedura attuativa delle politiche di settore secondo il modello PRS/DEFR-nota di aggiornamento/Delibere di Giunta già descritto.

Di conseguenza vengono adeguati gli articoli 2, 4, 7 e 8.

Si procede, inoltre, all'abrogazione dell'articolo 12, in quanto, i dati e gli indicatori di cui alla relazione prevista dall'articolo medesimo confluiranno, ai sensi della LR 1/2015 nei report di monitoraggio del PRS e del DEFR.

Viene modificata, infine, la norma finanziaria, articolo 13, sostituendo l'atto di indirizzo citato con il DEFR.

#### *Capo XIV– Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)*

L'articolo 43 della legge sopra richiamata prevede l'abrogazione del piano integrato delle attività internazionali e l'introduzione della nuova procedura attuativa delle politiche di settore secondo il modello PRS/DEFR-nota di aggiornamento/Delibere di Giunta già descritto.

Di conseguenza vengono adeguati gli articoli 1, 3, 23, 26, 46, 47, 49, 50, 58 e vengono abrogati gli articoli 42 e 44.

Viene inoltre sostituito l'articolo 45 che trasferisce il monitoraggio delle politiche di settore dal documento annuale di monitoraggio del Piano al documento di monitoraggio del DEFR. Inoltre, dato il contenuto generale di quest'ultimo, dall'art. 51 viene eliminato il comma 3 relativo allo stato di attuazione del sistema informativo.

Infine con l'art. 53, per consolidare il sistema toscano della cooperazione internazionale, si individua lo strumento per stabilire le modalità di raccordo e consultazione dei soggetti del territorio da parte della Giunta regionale, attualmente stabilite dal Piano.

#### *Capo XV– Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)*

E' stato inserito una norma transitoria di proroga del piano per l'immigrazione, approvato con deliberazione 22 febbraio 2012, n. 20, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale, nell'ambito del quale confluiranno i contenuti, ai sensi del PRS 2016-2020.

Si segnala inoltre che:

- a. è stato introdotto un adeguamento a carattere manutentivo che vede il recepimento dei commi 1 e 4 dell'art. 6 all'interno dell'art. 5
- b. all'articolo 6 sono stati abrogati i commi da 16 a 22 che riguardano il "Comitato per le politiche dell'immigrazione", in quanto l'attività del Comitato medesimo è svolta dalla Commissione regionale per le politiche sociali, prevista dall'art. 28 della L.R. 41/2005.
- c. nella disposizione transitoria introdotta per la proroga sono state individuati i contenuti che confluiranno nel PSSIR da elaborare nella legislatura corrente, nonché una disposizione per il successivo adeguamento della normativa in questione.

*Capi XVI e XVII– Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).*

Vengono introdotte modifiche a carattere manutentivo conseguenti alle modifiche della LR 1/2004.

*Capo XVIII– Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)*

Vengono introdotte modifiche a carattere manutentivo conseguenti alle modifiche della LR 14/2007.

*Capo XIX– Modifiche alla LR 9/2010. Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente)*

Viene introdotta una norma transitoria che proroga il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, fino all'approvazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria istituito con la LR 9/2010.

*Capo XX – Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)*

La modifica più rilevante riguarda l'articolo 4 della legge sopra richiamata che viene sostituito a seguito dell'abrogazione del piano della cultura introducendo la nuova procedura attuativa delle politiche culturali, secondo il modello PRS/DEFR-Nota di aggiornamento/Delibere di Giunta regionale.

Conseguentemente all'abolizione del piano della cultura, è abrogato l'articolo 5 (Approvazione e attuazione del Piano della cultura) e vengono adeguati alla nuova procedura anche gli articoli 6, 7, 9, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48 e 52. In particolare, per quanto riguarda l'art. 7, l'abrogazione del Piano e l'attivazione di un nuovo modello per l'attuazione delle politiche culturali comporta la rivisitazione del modello di intervento di scala regionale e, in ragione di una maggior concentrazione delle risorse su priorità di rilievo generale, l'abrogazione dei progetti locali di cui all'art. 8, anch'essi strumenti attuativi del Piano.

Viene inoltre abrogato l'articolo 32, ritenendo che tale modalità di intervento sia assorbita nella disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 31.

All'art. 51 è eliminato il comma 2, in ragione della modifica intervenuta con legge regionale n. 20 del 30 maggio 2011 che ha vanificato la necessità del mantenimento del sistema informativo di cui al comma in questione.

Viene infine sostituito il comma 1 dell'articolo 54. La modifica si sostanzia nell'abrogazione della relazione che la Giunta presenta annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla LR 21/2010 medesima. Viene specificato che l'adempimento di relazionare al Consiglio viene effettuato attraverso i processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della LR 1/2015.

*Capo XXI– Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in*

*materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)*

Viene introdotta una norma transitoria che proroga il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione 12 febbraio 2014, n. 18, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della LR 1/2015, che prevede che il PRS possa fornire indicazioni per la proroga di Piani, previsti da normativa nazionale o dell'Unione europea, qualora la stessa normativa non preveda un termine di scadenza.

*Capo XXII– Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative)*

Sono state effettuate modifiche a carattere manutentivo, spostando il comma 2 dell'articolo 1, nell'articolo 2 in sostituzione di un comma ormai superato.

*Capo XXIII– Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)*

E' stato inserito una norma transitoria di proroga del piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012 – 2015, approvato con deliberazione 21 febbraio 2012, n. 18, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale, nell'ambito del quale confluiranno i contenuti, ai sensi del PRS 2016-2020.

Inoltre è stata inserita una disposizione per il successivo adeguamento della normativa in questione.

*Capo XXIV– Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)*

E' stato sostituito l'articolo 12, relativo agli strumenti di programmazione, al fine di specificare le modalità di attuazione delle politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale. E' stato precisato che il PAER definisce le strategie regionali in coerenza con il PRS e, annualmente, il DEFR individua le priorità per l'anno successivo.

Di conseguenza vengono adeguati gli articoli 14, 15, 16, 17, 46, 60 e 86.

Viene inoltre modificata la data di scadenza per l'approvazione in Giunta regionale del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano (art. 12, comma 4) posticipandola al 31 gennaio dell'anno di riferimento. Attualmente la data di scadenza è il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La modifica si è resa necessaria in quanto il documento ha come presupposto gli strumenti di programmazione sopra descritti, in particolare il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, che vengono approvati a fine anno.

Vengono inoltre modificati alcuni articoli relativi alla programmazione degli Enti Parco per migliorarne il raccordo con gli strumenti di programmazione regionale, articoli 27, 36 e 44.

*Capo XXV – Norme finali*

E' introdotta una norma transitoria finalizzata a far sì che i procedimenti attuativi dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015 ma non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono conclusi secondo la legislazione previgente, sino all'approvazione della sezione programmatica del DEFR 2017 da



effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).